



DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 8

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Oggetto Provvedimento di esclusione - RdO Me.PA n. 1496517 per l'acquisizione di servizi professionali per il Controllo Qualità sui progetti di sviluppo applicativo (16100 SVI - N011/16).

Con riferimento alla partecipazione del concorrente **OOP Systems Srl** alla procedura indicata in oggetto:

- visto l'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 che esclude che possa sanarsi con soccorso istruttorio la mancanza, la carenza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi **afferenti all'offerta tecnica ed economica**;
- visto il disciplinare di gara il quale prevedeva, **a pena di esclusione**, che:
 - i. la busta tecnica contenesse "l'offerta tecnica redatta secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico" (par. 2);
 - ii. le offerte dovessero soddisfare tutti i requisiti obbligatori richiesti (par. 4);
 - iii. non si potesse attivare il soccorso istruttorio in caso di incompletezza e irregolarità essenziali "afferenti all'offerta tecnica ed economica" (par. 4);
- visto che nel verbale n. 3 la Commissione giudicatrice rilevava che il documento caricato dal concorrente in luogo dell'offerta tecnica non fosse in alcun modo rispondente alle previsioni della documentazione di gara (in particolare del paragrafo 10.3.4 del Capitolato tecnico), riferendosi ad uno standard afferente allo sviluppo software e non al controllo qualità della documentazione, come invece richiesto dalla Stazione Appaltante;
- visto che nel predetto verbale, la Commissione altresì evidenziava l'impossibilità di individuare **"gli elementi essenziali dell'offerta"** del concorrente, tenuto conto che l'oggetto della commessa è l'esecuzione di attività di controllo qualità sui documenti predisposti nell'ambito di iniziative di sviluppo" e non di sviluppo software;
- visto che, come rilevato dalla Commissione, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel considerare come generale il principio della necessaria corrispondenza tra la prestazione richiesta negli atti di gara e il contenuto dell'offerta e



che la difformità tra le stesse legittima l'esclusione dalla gara (e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio), perché determina la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto;

- visto che, alla luce dei rilievi qui riportati, la Commissione proponeva alla Stazione appaltante di procedere all'esclusione di OOP Systems Srl;

si dispone

l'esclusione dalla gara del concorrente OOP SYSTEMS Srl¹ per la totale assenza di corrispondenza tra l'oggetto della prestazione richiesta nella *lex specialis* e il contenuto dell'offerta, peraltro assolutamente incerto.

La busta contenente l'offerta economica non sarà pertanto aperta.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010 ("Codice del processo amministrativo"), potrà essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio, sede di Roma, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

L'eventuale accesso agli atti potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, presso questo Servizio, sito in Largo Guido Carli, n. 1 - Frascati (Roma), dalle ore 9 alle ore 16 dal lunedì al venerdì; ai soli fini organizzativi potrà essere concordato un appuntamento, inviando una richiesta tramite l'area messaggistica del Portale gare telematiche ovvero previo contatto telefonico².

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1

¹ V. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2007, n. 362; Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633; 23 settembre 2015, n. 4460.

² Divisione Appalti informatici del Servizio Appalti, tel. 0647927329 - 0647926033.